

mando di Corpo d'armata competente per ragioni di territorio.

« Occorre appena aggiungere che è fermo intendimento del Governo di procurare risolutamente l'osservanza sempre più stretta e più rigorosa del principio che i giovani ed i validi debbano prendere tutti il loro posto in prima linea. A ciò appunto sono diretti una serie di provvedimenti studiati da questo Ministero, alcuni dei quali già in piena attuazione, come l'invio in zona di guerra di tutti indistintamente i nati dopo il 1892 al che provvede il decreto 2 dicembre 1917, n. 1954; altri in corso di preparazione come l'invio in zona di guerra dei militari di sanità fino alla classe del 1890; ed infine altri allo studio fra i quali ultimi principalissimo l'avvicendamento dei militari al fronte con quelli in paese che il Ministero, d'accordo con il Comando Supremo, sta studiando nei suoi dettagli per superare le evidenti difficoltà che un tale grandioso provvedimento presenta data la necessità che la sua attuazione non turbi l'organismo delle industrie belliche fondato in gran parte sugli esonerati.

« Inoltre il mio collega delle armi e munizioni ha disposto che apposite Commissioni per ogni importante stabilimento o per gruppi di stabilimenti minori procedano alla revisione delle esonerazioni ed assegnazioni militari degli operai negli stabilimenti sottoposti alla loro giurisdizione; vale a dire a verificare se ogni esonerato sia veramente abile, capace e redditizio alla produzione cui è addetto, e se la sua precedente condizione sociale possa giustificare ulteriormente la sua permanenza nello stabilimento ove lavora. Di tali Commissioni, sono stati chiamati a far parte anche due rappresentanti anziani degli operai, che abbiano stretti congiunti in zona di operazioni. Analogo provvedimento è in corso di preparazione per le aziende dipendenti dalle Commissioni per le esonerazioni temporanee.

« Il pubblico vigili ed aiuti il Governo nella non facile opera affrontata ed intrapresa e soprattutto ognuno si ricordi il dovere di non farsi individualmente mai complice, nè per affetto familiare, nè per aderenze personali, di quei casi di imboscamento che tutti collettivamente deplo- rano.

« Questa la più efficace cooperazione che io da tutti mi attendo.

« Il ministro
« ALFIERI ».

1176

Giacobone. — *Al ministro delle finanze.* —

« Per sapere se non ritenga equo proporre una modificazione all'articolo 3 del decreto luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1460, per cui agli esercenti iscritti sui ruoli della ricchezza mobile fino a lire mille di reddito netto, nei piccoli comuni rurali o frazioni di essi, l'obbligo di bollatura preventiva si limiti per 200 foglietti.

RISPOSTA. — « Con l'articolo 3 del decreto luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1460, è stato stabilito che i proprietari di trattorie e di altri esercizi devono far bollare preventivamente per ogni quadrimestre, a cominciare dal 1° gennaio 1918, un numero minimo di foglietti graduato in corrispondenza al reddito accertato agli effetti della imposta di ricchezza mobile.

« Per gli esercenti iscritti sui ruoli della detta imposta per un reddito fino a lire mille il numero minimo quadrimestrale è stato determinato in n. 800 foglietti.

« Nella determinazione del detto minimo l'Amministrazione si è attenuta a cifre estremamente basse e tali che ove non rispondessero a realtà, l'esercizio non avrebbe interesse ad essere gestito.

« Infatti il minimo di 800 foglietti bollati per quadrimestre per gli anzidetti esercenti, cui corrisponde una tassa di bollo quadrimestrale di lire 32, al netto, dell'abbuono del 20 per cento, presume il rilascio di meno di sette conti al giorno. Così pure si è disposto che nel caso di Ditte tassate cumulativamente agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile per esercizi che danno luogo all'applicazione delle tasse di bollo sui conti, e per esercizi che nulla hanno a che fare con l'applicazione della tassa medesima, le intendenze di finanza debbano discriminare il reddito che serve di base per la bollatura preventiva.

« Per queste considerazioni non può consentirsi che agli esercenti iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile sul reddito fino a lire 1000, nei piccoli comuni rurali o frazioni di essi, sia limitato l'obbligo della preventiva bollatura dei foglietti per soli 200 foglietti per ogni quadrimestre anzichè per 800 foglietti, tanto più che in gran parte dei casi la discriminazione del reddito affidata alle intendenze di finanza sarà sufficiente per l'iscrizione dei detti esercenti nella classe per cui il minimo è fissato in 200 foglietti al quadrimestre.

« Il sottosegretario di Stato
« INDRI ».